Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Sabato, 15 dicembre 1934 - ANNO XIII** — **Numero 294**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 294 DEL 15 DICEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83: **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza**: Elenco delle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiate nell'estrazione dei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 novembre 1934-XIII e di quelle sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate pel rimborso.

(10439)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934, n. **1973**.
Approvazione della Convenzione italo-britannica, con Protocollo di firma, relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno della Convenzione aeronautica italo-britannica stipulata in Roma il 7 dicembre 1934;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione italo-britannica, con Protocollo di firma, relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 20 della Convenzione anzidetta.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 32. — MANCINI.

Convenzione italo-britannica
relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dei Domini Britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie,* animati entrambi dal desiderio di sviluppare ulteriormente le linee aeree commerciali ed avendo stabilito di por termine alla Convenzione già stipulata a tal fine e firmata in Roma il 16 maggio 1931 e di concludere una nuova Convenzione in sua vece, hanno designato quali loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere BENITO MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, dell'Irlanda e dei Domini Britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie:

Per la *Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord*:

S. E. il molto onorevole Sir ERIC DRUMMOND G. C. M. G., C. B., Suo Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

Per l'*India*:

S. E. il molto onorevole Sir ERIC DRUMMOND G. C. M. G., C. B., Suo Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

i quali, avendo riconosciuto i loro pieni poteri in buona e debita forma, hanno stipulato le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Ai fini della presente Convenzione, le seguenti espressioni avranno i significati qui appresso indicati:
L'espressione: « Servizi aerei britannici » denoterà i servizi aerei britannici esplicanti la loro attività lungo le rotte specificate nell'articolo 3 della presente Convenzione, e l'espressione: « Compagnia britannica di trasporto aereo » (o « Compagnie ») denoterà la Compagnia (o le Compagnie) esercenti *pro tempore* i servizi aerei britannici.

L'espressione: « servizi aerei italiani » denoterà i servizi aerei italiani esplicanti la loro attività lungo le rotte specificate nell'articolo 4 della presente Convenzione, e l'espressione: « Compagnia di trasporto aereo italiano » (o « Compagnie ») denoterà la Compagnia (o le Compagnie) esercenti i servizi aerei italiani.

« I servizi aerei » denoterà i servizi aerei italiani e britannici e l'espressione: « la Compagnia di trasporto aereo » (o « le Compagnie ») denoterà la Compagnia (o le Compagnie) esercenti i servizi aerei.

Le espressioni « aeromobili italiani » ed « aeromobili britannici » denoteranno gli aeromobili impiegati rispettivamente nell'esercizio dei servizi aerei italiani e britannici.

L'espressione: « posto di atterraggio » oppure « posti » denoterà alcuni o tutti i posti specificati nell'articolo 3 e tutti o alcuni dei posti di atterraggio che saranno stabiliti in seguito ad accordo fra le Compagnie di trasporto aereo italiano ed il Governo del territorio interessato nei territori specificati nell'articolo 4 di questa Convenzione, nonchè qualunque posto nel quale gli aeromobili possano atterrare secondo quanto è stabilito all'articolo 5 (2), della presente Convenzione.

Art. 2.

Le clausole della presente Convenzione saranno ritenute applicabili unicamente ai servizi aerei italiani e britannici, alle compagnie di trasporto aereo ed agli aeromobili siccome definiti nell'articolo 1 di questa Convenzione e saranno applicabili a tali servizi, compagnie ed aeromobili solo per quanto concerne la gestione dei servizi sulle rotte lungo le quali essi sono autorizzati, o potranno esserlo, ad esplicare la propria attività in virtù delle clausole contenute nella presente Convenzione, e per i periodi di tempo durante i quali tali servizi potranno essere gestiti.

Art. 3.

(1) Le Compagnie britanniche di trasporto aereo che esercitano i servizi aerei fra Londra e l'Est e il Sud d'Italia avranno il diritto di sorvolare il territorio italiano alle condizioni previste nella presente Convenzione.

(2) I servizi aerei britannici possono, se lo desiderino, seguire sopra il territorio italiano, sia con apparecchi terrestri sia con idrovolanti (o con entrambi), alternativamente, le seguenti rotte (o qualsiasi parte di esse, con o senza scali):

(territorio francese) - Roma (od Ostia) - Napoli - (Malta) Tripoli - Bengasi - Tobruk ed oltre;

Oppure:

(territorio francese) - Roma - Napoli - Brindisi ed oltre;

Oppure una combinazione di queste due rotte.

(3) Per l'attuazione dei servizi aerei britannici, le Compagnie britanniche di trasporto aereo avranno il diritto di usare gli aeroporti di Milano, Rimini, Roma, Napoli, Tripoli, Bengasi, Brindisi e Rodi e gli idroscali di Lido di Roma (Ostia), Napoli, Brindisi, Tripoli, Bengasi, Tobruk, Rodi e Castelrosso.

Art. 4.

(1) Le Compagnie italiane di trasporto aereo designate dal Governo italiano avranno il diritto di effettuare collegamenti aerei regolari col Regno Unito, con Gibilterra, con Malta, con Cipro, con Aden, con la Somalia britannica e con la Palestina (compresa la Transgiordania), potendo utilizzare dette località sia come testa di linea, sia come punti di passaggio per più lunghe linee aeree. Le Compagnie italiane di trasporto aereo avranno il diritto di fare uso dei posti di atterraggio aperti al traffico aereo civile nei punti e nei territori specificati nel presente paragrafo.

(2) Poichè il Governo del Sudan ha accettato che le disposizioni precedenti siano estese al Sudan, le clausole della presente Convenzione saranno applicate come se il Sudan fosse incluso fra i territori menzionati nel primo comma di questo articolo; con la riserva, peraltro, che le Compagnie italiane di trasporto aereo non godranno, nel Sudan, delle esenzioni o delle immunità stabilite nell'articolo 14 della presente Convenzione. Le Compagnie italiane di trasporto aereo che esercitano servizi per o attraverso il Sudan alle condizioni della presente Convenzione godranno, ciononostante, ai riguardi dei diritti doganali, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle Compagnie di trasporto aereo britannico o egiziane che esercitano servizi aerei per o attraverso il Sudan.

Art. 5.

(1) Le clausole degli articoli precedenti non conferiranno alcun diritto all'uso di aeroporti o di idroscali militari non aperti normalmente al traffico aereo civile.

(2) Gli aeromobili italiani e britannici, in caso di forza maggiore, potranno in qualunque tempo usare gli aeroporti e gli idroscali dislocati lungo la loro rotta.

Art. 6.

(1) Subordinatamente alle condizioni specificate nell'articolo 5 (1) della presente Convenzione, gli aeromobili italiani e britannici avranno il diritto d'imbarcare o sbarcare posta, passeggeri e merci in qualunque posto di atterraggio.

(2) Nessuna clausola della presente Convenzione sarà applicata in modo da ledere i diritti di una delle due Alte Parti Contraenti per quanto è specificato negli articoli 16 e 17 della Convenzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919.

(3) Subordinatamente a qualunque condizione richiesta dalle leggi in vigore nel territorio nel quale avverrà l'atterraggio, l'equipaggio e i passeggeri trasportati negli aeromobili italiani e britannici avranno diritto di sostare, e le merci e la posta che si troveranno a bordo di tali aeromobili potranno essere immagazzinate in qualunque posto di atterraggio.

(4) Quando un volo si interromperà in seguito ad incidente, a forzato atterraggio od altro, saranno accordate tutte le necessarie facilitazioni per far sì che la Compagnia di trasporto aereo interessata possa far proseguire per le loro destinazioni, al più presto possibile, i passeggeri, le merci e la posta.

Art. 7.

Le Compagnie di trasporto aereo italiane e britanniche saranno costituite in maniera da potere essere registrate quali proprietarie di aeromobili, a norma dell'articolo 7 della Convenzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919. Inoltre, almeno i due terzi del capitale azionario di ciascuna di tali Compagnie dovranno essere posseduti da cittadini dell'una o dell'altra Alta Parte Contraente.

Art. 8.

(1) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di designare la propria Compagnia o le Compagnie di trasporto aereo, purchè ciascuna Alta Parte Contraente notifichi all'altra la nomina fatta, entro un mese dall'entrata in vigore della presente Convenzione, od un mese prima dell'inizio del servizio che dovrà essere istituito dalla Compagnia designata.

(2) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto, in ogni tempo, di sostituire od aggiungere una nuova Compagnia, o nuove Compagnie, alla Compagnia, o Compagnie, in origine designate, purchè l'altra Alta Parte Contraente riceva notifica di tale sostituzione od aggiunta un mese prima che si inizi l'esercizio da parte della nuova Compagnia, o Compagnie.

(3) Una Compagnia alla quale l'Alta Parte Contraente, che la designò, abbia ritirato il permesso di esercizio, non avrà facoltà, per questo solo fatto, di reclamare contro l'altra Parte Contraente.

Art. 9.

Le Compagnie di trasporto aereo avranno piena libertà di fissare la frequenza dei loro servizi, gli orari, le tariffe e i collegamenti con altre linee aeree nei vari posti di atterraggio, nonchè il tipo di aeromobili da impiegare, alla condizione che i particolari relativi siano comunicati ai competenti dipartimenti governativi delle Alte Parti Contraenti un mese prima della istituzione di un nuovo servizio, orario o tariffa, o dell'impiego di un nuovo tipo di aeromobile.

Art. 10.

(1) Le Compagnie di trasporto aereo osserveranno e faranno osservare dai propri impiegati e dagli equipaggi e passeggeri degli aeromobili adibiti al servizio aereo le leggi ed i regolamenti in vigore nei territori sopra i quali tali aeromobili voleranno o nei posti di atterraggio.

(2) Nella eventualità di ripetute infrazioni a tali leggi e regolamenti, l'Alta Parte Contraente interessata avrà il diritto di richiedere il licenziamento di qualunque impiegato di una Compagnia di trasporto aereo resosi colpevole.

(3) In caso di necessità, l'Alta Parte Contraente interessata avrà il diritto di richiedere all'altra Alta Parte Contraente di revocare la nomina della Compagnia di trasporto aereo responsabile delle infrazioni.

Art. 11.

(1) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti porrà a disposizione della Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto sarà possibile, alle stesse condizioni in vigore per la propria aviazione civile, gli *hangars* per ricoverare gli aeromobili, le installazioni di sollevamento (grue o scivoli), i terreni o i locali da usarsi per officine di riparazioni, i depositi, gli uffici e faciliterà quanto possibile il rifornimento di carburanti e lubrificanti.

(2) Nel caso in cui le installazioni aeronautiche presso un determinato aeroporto siano insufficienti, l'Alta Parte Contraente interessata concederà alla Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) dell'altra Alta Parte Contraente, alle stesse condizioni praticate per gli aeromobili aventi la sua propria nazionalità, tutte le facilitazioni per la costruzione o l'ampliamento delle necessarie installazioni, senza imporre alcuna condizione circa lo sviluppo minimo che debba esser dato a tali installazioni.

Art. 12.

(1) Le Alte Parti Contraenti coopereranno alla protezione e alla sicurezza dei servizi aerei, e a tal fine daranno, nei limiti delle proprie possibilità il maggiore sviluppo ai propri servizi di informazioni meteorologiche, alle comunicazioni radiotelegrafiche e ai segnali e segnalazioni diurne e notturne. I competenti dipartimenti governativi delle Alte Parti Contraenti prenderanno accordi per quanto riguarda le necessarie misure di coordinamento.

(2) Le Alte Parti Contraenti faciliteranno ed incoraggieranno anche il coordinamento delle attività da parte delle Compagnie di trasporto aereo italiane o britanniche, ed in particolare la conclusione di accordi tecnici e commerciali concernenti la mutua assistenza nei posti di atterraggio comuni, nonchè il coordinamento degli orari. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto di chiedere alle sue Compagnie di sottoporre all'approvazione dei propri competenti Dipartimenti governativi il testo di qualsiasi convenzione od accordo del genere prima della conclusione di essi.

Art. 13.

Nel caso in cui la Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata da una qualunque delle Alte Parti Contraenti non sia in grado di far fronte all'intero traffico su qualunque percorso svolgentesi sul territorio dell'altra Alta Parte Contraente ed esercito da tale Compagnia (o Compagnie) in virtù della presente Convenzione, l'Alta Parte Contraente che procedette alla nomina inviterà la sua Compagnia a trasferire il traffico esuberante alla Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata dall'altra Alta Parte Contraente.

Art. 14.

(1) In ogni posto di atterraggio specificato nell'articolo 3 della presente Convenzione, nonchè in ogni posto sul quale aeromobili potranno atterrare secondo quanto è previsto dall'articolo 5 (2), gli aeromobili britannici, i motori, nonchè le parti di ricambio e di equipaggiamento trasportate ed esclusivamente usate su tali aeromobili, le essenze ed i lubrificanti così trasportati ed usati, le essenze ed i lubrificanti imbarcati sugli aeromobili stessi allo scopo di raggiungere in volo destinazioni estere, saranno esenti da diritti doganali e da altre tasse.

(2) Ugualmente, nei posti di atterraggio, nei territori specificati nell'articolo 4 della presente Convenzione, nonchè nei posti ove aeromobili potranno atterrare secondo quanto è previsto dall'articolo 5 (2), gli aeromobili italiani, i motori, nonchè le parti di ricambio e di equipaggiamento trasportate ed esclusivamente usate su tali aeromobili, le essenze ed i lubrificanti così trasportati ed usati, le essenze ed i lubrificanti imbarcati sugli aeromobili stessi allo scopo di raggiungere in volo destinazioni estere, saranno esenti da diritti doganali e da altre tasse.

(3) Tuttavia, sino a che una Compagnia di trasporto aereo italiana non svolgerà, secondo quanto è detto nell'articolo 4 della presente Convenzione, servizi che corrispondano in importanza a quelli eserciti dalle Compagnie britanniche di trasporto aereo, queste ultime saranno tenute a pagare ogni diritto riscuotibile nei territori italiani sulle essenze e sui lubrificanti imbarcati sugli aeromobili britannici per i voli da qualunque aeroporto italiano.

Art. 15.

Il trasporto della posta aerea sarà regolato con accordi diretti fra i Dipartimenti postali competenti delle Alte Parti Contraenti.

Art. 16.

Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei godranno dello stesso trattamento usato per gli aeromobili nazionali per quanto concerne i diritti di atterraggio e di ricovero in qualunque posto di atterraggio.

Art. 17.

I particolari per l'applicazione della presente Convenzione saranno regolati, per quanto possibile, per mezzo di accordi diretti fra i competenti Dipartimenti aeronautici delle Alte Parti Contraenti.

Art. 18.

(1) La Convenzione relativa all'impianto delle linee di trasporto aereo firmata in Roma il 16 maggio 1931 decadrà con la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(2) La presente Convenzione avrà la durata di dieci anni decorrenti dalla data dello scambio delle ratifiche. Salvo preavviso, dato in ogni caso con un anno di anticipo, essa sarà tacitamente rinnovata per successivi periodi di cinque anni.

(3) Nonostante quanto è detto nei precedenti paragrafi, nel caso in cui la Convenzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919 venisse denunziata dal Regno Unito o dall'Italia, secondo quanto è stabilito nell'articolo 43 di quella Convenzione, la presente Convenzione cesserà di avere effetto dalla data in cui avrà vigore la denunzia della prima Convenzione.

Art. 19.

Nonostante quanto è detto nell'articolo precedente, Sua Maestà il Re d'Italia si riserva il diritto di denunziare, in qualsiasi momento, la presente Convenzione se l'esistenza dei servizi aerei britannici avrà per conseguenza la denuncia o la mancata rinnovazione di una qualsiasi Convenzione aeronautica esistente fra l'Italia e qualsiasi altro Paese europeo, sia da parte dell'Italia, sia da parte di quel Paese.

Art. 20.

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Londra al più presto possibile.

In fede di che, i soprannominati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, i cui testi faranno egualmente fede il 7 dicembre 1934.

(*L. S.*) MUSSOLINI (*L. S.*) ERIC DRUMMOND

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

PROTOCOLLO DI FIRMA.

All'atto di apporre le loro firme alla Convenzione oggi firmata, relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo, i sottoscritti Plenipotenziari dichiarano, in nome dei loro rispettivi Governi, di avere stipulato le disposizioni seguenti che formano parte integrale della Convenzione firmata oggi:

1. La Convenzione sarà ratificata nel più breve tempo possibile. Tale ratifica non potrà in ogni caso essere fatta dopo il 31 dicembre 1934.

2. Anche prima della ratifica i servizi aerei previsti nella Convenzione potranno essere effettuati mediante accordi fra le Autorità aeronautiche interessate.

Roma, addì 7 dicembre 1934.

MUSSOLINI ERIC DRUMMOND

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1934, n. **1974**.
Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Ferro ed acciaio comuni, laminati a caldo, in barre, in lamiere, in fogli ed in strisce	Per la fabbricazione di tubi chiodati, saldati, avvicinati, greggi, catramati, jutati o altrimenti rivestiti	Kg. 100	1 anno
Legname di abete	Per la fabbricazione di cornici e di aste per cornici. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936)	Kg. 100	1 anno
Uova di pollame	Per essere sgusciate e suddivise nel tuorlo e nell'albume. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936)	Kg. 100	6 mesi

Art. 2.

È confermata, alle stesse condizioni, e fino al 31 maggio 1935, l'importazione temporanea, già concessa, in via provvisoria, delle seguenti merci:

a) corindone artificiale e carborundum macinati: per la fabbricazione di mole. (R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1858);

b) smeriglio, corindone artificiale e carborundum, non macinati: destinati ad essere macinati, ridotti in pasta, in grana od incorporati in lavori diversi. (R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74).

Art. 3.

È confermata, alle stesse condizioni, fino al 31 dicembre 1937, la esportazione temporanea, già concessa in via provvisoria, per l'olio greggio di ittiolo: per la fabbricazione di ittiolato di ammonio (saurolo). (R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 93).

È del pari confermata, alle stesse condizioni, e fino al 31 dicembre 1935, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone, tipo popeline, rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratières o di jacquard: per essere rifiniti. (R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74).

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1934, n. **1975**.
Modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle pelli conciate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime daziario dell' « oltremare » nonchè i criteri di classificazione per taluni tipi di pelli conciate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale dell'« oltremare » è modificato come appresso:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
793	Oltremare	Q.le	55	2,5

Art. 2.

Le note alle voci 809 lett. *a*) e 811 lett. *a*) della tariffa doganale in vigore sono rispettivamente modificate come segue:

« 809 *a*) — Per pelli grandi s'intendono quelle che pesano, intiere, chilogrammi 3 o più ciascuna, se preparate con concia minerale o mista, o chilogrammi 6 o più ciascuna, se altrimenti conciate. Le mezze pelli (schiappe) si comprendono fra le pelli grandi quando pesano ciascuna chilogrammi 1 e mezzo o più, o chilogrammi 3 o più, secondo che siano preparate con concia minerale o mista, o con altra concia ».

« 811 *a*) — Si considerano come gropponi derivanti da pelli grandi, quelli pesanti, ciascuno, non meno di chilogrammi 2,100, se preparati con concia minerale o mista, e non meno di chilogrammi 4,200, se altrimenti conciati ».

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. **1976**.
Modificazioni al R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, riguardante la concessione di esercizio dei diritti di pesca al comune di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione di esercizio dei diritti di pesca data al comune di Taranto, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231, è revocata e cessa conseguentemente la compartecipazione del Comune stesso agli utili netti dell'esercizio della azienda di pesca, previsti dall'art. 4 del detto R. decreto-legge.

Art. 2.

Al comune di Taranto viene assegnato un contributo fisso, esente da imposta di ricchezza mobile, di L. 500.000 annue, con decorrenza dal 1° aprile 1928 e sino, e non oltre, il 31 marzo 1957.

Tale contributo dovrà essere dal comune di Taranto destinato alla esecuzione di opere di miglioramento igienico ed edilizio della città stessa di Taranto, a norma del comma 1° dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, e del 1° e 2° comma del successivo art. 5, in aggiunta di quelle eseguite a carico completo dello Stato, in virtù del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2934, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1134.

Sono abrogati il terzo ed il quarto comma del precitato art. 5 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027.

Art. 3.

La liquidazione del contributo fisso in L. 500.000 degli esercizi già decorsi fino al 31 marzo 1934-XII, sarà fatta tenendo conto, a titolo di conguaglio, di tutte le somme già percepite dal comune di Taranto, come partecipazione agli utili dello esercizio dell'azienda peschereccia e di quelle attualmente depositate presso la Cassa depositi e prestiti ed in corso di pagamento.

I contributi per gli anni successivi, saranno corrisposti in via posticipata al 31 marzo di ogni anno, dopo che il Comune avrà fornito al Ministero delle finanze la dimostrazione di aver impiegato il contributo dell'esercizio precedente, nei modi indicati dal secondo comma dell'art. 2 del presente decreto, in difetto di che il versamento sarà tenuto in sospeso senza attribuzione di interessi.

Art. 4.

La concessione affidata alla Società « Regia azienda demaniale del Mar Piccolo », in base alla convenzione stipulata il 1° aprile 1931, approvata con decreto Reale 25 giugno 1931, continua ad avere vigore fino alla scadenza fissata e ad essere regolata dalle norme stabilite con il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027.

La parte di utili, assegnata al comune di Taranto dal citato R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, è attribuita esclusivamente al Regio demanio.

Nella determinazione degli utili netti, ripartibili fra il Demanio e la Società esercente, sarà fatta detrazione, in conformità all'art. 21 della convenzione 1° aprile 1931, approvata con R. decreto 25 giugno 1931, anche della quota integrale di ammortamento della somma di L. 5.150.000, indicata nel detto articolo.

Art. 5.

Il Comitato di vigilanza, contemplato dall'art. 7 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, è abolito.

L'alta direzione e sorveglianza dell'esercizio dell'industria della molluschicultura nelle zone in concessione, nonchè della gestione dell'Azienda, è esercitata direttamente dal Ministero delle finanze (Ispettorato generale delle aziende patrimoniali), a mezzo dei suoi organi dipendenti.

Art. 6.

Continuano ad avere vigore, in quanto non abrogate o modificate dal presente decreto e con esso non in constrasto, le disposizioni del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni nel bilancio della spesa dell'esercizio finanziario in corso ed in quelli successivi, e ad emanare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

È autorizzata, altresì, la compilazione e la coordinazione in un testo unico delle disposizioni del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1934, n. 1977.
Modificazione del ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086, relativo al ruolo unificato dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una modifica del ruolo predetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero risultante dalla tabella annessa al R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086, è aumentato di un posto nel grado 6° (ispettore superiore o consigliere commerciale), di un posto nel grado 7° (ispettore capo di 1ª classe o consigliere commerciale o addetto commerciale di 1ª classe)

di un posto nel grado 8° (ispettore capo di 2ª classe o addetto commerciale di 2ª classe) e di due posti di grado 9° (primi ispettori o addetti commerciali di 3ª classe).

Art. 2.

I posti del ruolo suindicato, disponibili nei vari gradi inferiori al 7° alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non possono essere conferiti per promozione, con la osservanza delle vigenti disposizioni al personale appartenente al ruolo medesimo, potranno essere conferiti fino al limite di quattro, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, agli attuali reggenti di Uffici commerciali all'estero e agli addetti agli Uffici stessi, che siano incaricati di speciali missioni di carattere commerciale all'estero, i quali siano provvisti di laurea, e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione nei ruoli degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e prestino servizio all'estero da non meno di cinque anni.

Art. 3.

Con provvedimento del Ministero delle corporazioni e sentito il Consiglio di amministrazione i funzionari del ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero di grado inferiore al 9°, dopo non meno di due anni di servizio prestato presso il Ministero delle corporazioni, possono essere incaricati della reggenza di Uffici commerciali all'estero o inviati presso detti Uffici per coadiuvarne i titolari.

Art. 4.

A partire dall'esercizio 1935-36, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, concorrerà il fondo speciale del Ministero delle corporazioni, con un contributo di L. 150.000 da versare all'entrata dello Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni compensative nello stato di previsione delle spese del Ministero delle corporazioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 354, *foglio* 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1934, n. 1978.
Riordinamento degli Uffici provinciali di collocamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista la Carta del lavoro 21 aprile 1927;

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, modificato dai Regi decreti 9 dicembre 1929, n. 2393, e 10 luglio 1930, n. 1190;

Ritenuta la opportunità di modificare l'attuale ordinamento degli Uffici di collocamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in ciascuna provincia un unico Ufficio di collocamento provinciale, in luogo dei singoli Uffici previsti dall'art. 1 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

L'Ufficio di collocamento provinciale ha sede presso l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa: esso si divide in sezioni professionali, che hanno sede presso le rispettive Associazioni sindacali dei lavoratori.

All'Ufficio di collocamento è preposta una Commissione direttiva, presieduta dal segretario federale del P.N.F., e composta, in rapporto paritario, da rappresentanti le Associazioni professionali interessate di datori di lavoro e di lavoratori, nel numero fissato dal decreto Ministeriale di costituzione.

La Commissione direttiva ha il compito di sovraintendere all'Ufficio di collocamento dal punto di vista sindacale.

Art. 2.

Tutti i collocatori ed i funzionari dell'Ufficio di collocamento provinciale e delle sue sezioni sono posti alla dipendenza di un unico dirigente, nominato dal Ministero delle corporazioni su proposta della Commissione direttiva.

Il dirigente potrà essere scelto fra i collocatori o fra i dirigenti sindacali; egli è alla dipendenza del Ministero delle corporazioni e per quanto riguarda la gestione amministrativa e tecnica dell'Ufficio, esegue le direttive del Prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e del Ministero delle corporazioni; per quanto riguarda l'andamento sindacale degli Uffici stessi, esegue le direttive del segretario federale del P.N.F. presidente della Commissione direttiva.

In particolare il dirigente ha i seguenti compiti:

a) dare disposizioni per la ripartizione delle richieste di mano d'opera ai collocatori sezionali, ai quali è riservata la accettazione delle denuncie di disoccupazione e l'avviamento dei lavoratori della rispettiva categoria;

b) disciplinare le eventuali iscrizioni di un medesimo lavoratore a più sezioni dell'Ufficio di collocamento;

c) dirigere l'andamento amministrativo delle singole sezioni;

d) vigilare sotto la direzione del presidente della Commissione direttiva e del Prefetto, quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, sull'andamento tecnico delle singole sezioni, nonchè sulla raccolta e rilevazione dei dati statistici della disoccupazione;

e) formulare eventuali proposte di semplificazione e di più razionale attrezzatura degli Uffici di collocamento.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni di precedenti leggi e regolamenti, contrastanti con quelle del presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle delle leggi e regolamenti sugli Uffici di collocamento, ed ha facoltà di stabilire, in tale sede, le norme necessarie intese a disciplinare organicamente la materia, integrando, modificando o sopprimendo le attuali disposizioni per coordinarle con le altre leggi dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. **1979**.
Nuove norme per le dichiarazioni dei redditi di categoria C. 2.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti gli articoli 15, 16, 17 del testo unico di leggi per la imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con decreto Reale 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª);
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo al riordinamento delle aliquote delle imposte dirette;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122, portante sgravi tributari;
Visto il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;
Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria *C.* 2 da parte degli enti, società e privati;
Ritenute la necessità e l'urgenza del provvedimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I redditi derivanti da stipendi, pensioni ed ogni altro assegno classificato nella categoria *C.* 2 agli effetti della imposta di ricchezza mobile, possono in ciascun anno essere iscritti a ruolo, in via provvisoria, sulla base degli accertamenti di conguaglio o delle iscrizioni eseguite nell'anno precedente.

Art. 2.

La presentazione agli uffici delle imposte, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dell'elenco nominativo previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, è sempre obbligatoria anche se nessuna variazione sia intervenuta nella persona dei dipendenti o nell'ammontare dei rispettivi redditi.

In tutti i casi in cui manchi la presentazione dell'elenco si applicano la sopratassa e l'ammenda stabilite dall'art. 4, primo comma, del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18.

Art. 3.

Quando sia mancata la presentazione dell'elenco nominativo di cui al primo comma del precedente articolo, si procederà d'ufficio all'accertamento di conguaglio, ma, in questo caso, il reddito non potrà mai essere inferiore a quello risultante dal definitivo accertamento di conguaglio dell'anno precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **1980**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni Evangelista, in Corleone.

N. 1980. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giovanni Evangelista, in Corleone.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **1981**.
Dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite della provincia di Napoli.

N. 1981. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Napoli:
Roccarainola, Confraternita dei B.B. Morti;
Grumo Nevano, Confraternita di S. Antonio di Padova;
Pimonte, Confraternita di S. Anna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **1982**.
Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze.

N. 1982. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1934.

Modificazioni alle norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928, n. 2928, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930, con il quale furono stabilite nuove norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi;

Visti i decreti Ministeriali: 6 dicembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1931; 18 novembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1931; 30 novembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 dicembre 1932; 9 febbraio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1934, con i quali furono stabilite disposizioni integrative e modificative delle norme speciali tecniche per la esportazione degli agrumi;

Considerata la opportunità di revocare l'obbligo dell'uso delle qualifiche di selezione « prima » e « seconda » per le arance « Moro », « Tarocco » e « Ovaletto sanguigno » oggi previsto dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale 18 novembre 1930;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930 è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

(10454)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 367 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Voiscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Voiscovich Francesco, figlio di Marino e della Milassich Giovanna, nato a Gallignana (Pisino) il 4 aprile 1882 e abitante a Pola via Eman. Filib. di Savoia, 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vescovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ravincich Maria fu Matteo e di Crevato Antonia, nata ad Albona il 19 aprile 1890, ed ai figli nati a Pola: Francesca, 5 aprile 1912; Erminio, il 28 agosto 1919 ed Ernesto, il 2 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8307)

N. 694 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Antigone Gambar;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Trieste e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antigone Gambar fu Giuseppe e della fu Petz Teresa, nato a Pola il 6 agosto 1906 e residente a Trieste, via Canova n. 21-P, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gambar in « Gamberti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8653)

N. 738 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « German » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.na Silvia German, figlia di Anna, nata a Montona il 26 luglio 1912 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Leone, nato a Montona il 6 aprile 1914; Angelo, nato a Montona, il 12 maggio 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(8654)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 11 dicembre 1934 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, relativo all'approvazione del duplice scambio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno l'« Avenant » italo-francese del 1° ottobre 1933, sui vini e sulle bevande alcooliche, mentre col secondo si procede fra i due Governi ad un'intesa riguardo all'applicazione dell'art. 6 dell'« Avenant » stesso.

(10457)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 11 dicembre 1934 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, relativo all'approvazione della proroga al 1° giugno 1935 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934

(10458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche relative agli Accordi italo-austriaci di carattere economico (Roma 14 maggio 1934).

Addì 7 dicembre 1934-XIII è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche relative ai seguenti Accordi italo-austriaci di carattere economico, firmati in Roma il 14 maggio 1934:

a) Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi con Protocollo finale;

b) Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il Porto di Trieste.

(10459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro - Div. I Portafoglio

N. 262.

Media dei cambi e delle rendite
del 13 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.73
Inghilterra (Sterlina)	58.10
Francia (Franco)	77.30
Svizzera (Franco)	380.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.738
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.85
Cecoslovacchia (Corona)	49.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.0904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.939
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.12
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.025
Id. 3,50 % (1902)	83.125
Id. 3 % lordo	65.55
Prestito Conversione 3,50 %	84.60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.025
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.225
Id. id. 5 % id. 1941	102.775
Id. id. 4 % id. 1943	99.125

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 nov. 1934-XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.950.778.405, 21	— 66.583
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	27.246.303, 87		+ 385
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . »	217.085, 12		+ 91
		27.463.388, 99	+ 476
Riserva totale . . . . . L.		5.978.241.794, 20	— 66.107
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		289.518.300, 31	— 710
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.291.843.195, 42	— 29.502
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.046.376, 02	+ 104
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . . L.	1.453.205.412, 02		— 172.671
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	33.731, 95		—
		1.458.239.143, 97	— 172.671
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.385.096.575, 02	+ 21.930
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	44.517.826, 73		— 17.650
altri . . . . »	34.258.728, 78		— 12.693
		78.776.555, 51	— 30.343
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		164.062.927, 95	+ 193
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.085.104.985, 05	— 3.400
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	141.415.308, 50		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	254.925.534, 33		—
Debitori diversi . . . . »	540.751.048, 43		+ 39.537
		999.576.891, 26	+ 39.537
Spese . . . . L.		125.581.801, 95	+ 2.199
L.		16.832.886.651, 66	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.876.226.534, 19	— 187.106
L		45.709.113.185, 85	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		392.087.557, 72	— 231
TOTALE GENERALE . . . L		46.101.200.743, 57	

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(6288)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000.

novembre 1934 (XII)

				DIFFERENZE con la situazione al 10 nov 1934-XIII (migliaia di lire)
PASSIVO.				
Circolazione dei biglietti . . . . L.		12.913.001.600 —	—	211.366
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		284.837.220, 03	+	52.965
Depositi in conto corrente . . . . »		540.566.801, 14	+	358
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . L.		14.038.405.621, 17	—	158.043
Capitale . . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati . . . . »		71.197.463, 80	+	25.545
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1.110.572.962, 58	—	149.676
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno conto corrente . »		11.451.249, 44		—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . L.	142.438.301, 68		+	536
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . »	569.488.292, 50		+	33.984
		757.926.594, 18	+	34.520
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		210.832.760, 49	+	8.884
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—		—
L.		16.832.886.651, 66		
Depositanti . . . . »		28.876.226.534, 19	—	187.106
L.		45.709.113.185, 85		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		392.087.557, 72	—	231
TOTALE GENERALE . . . L.		46.101.200.743, 57		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 42,59 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 46,03 %

Servizio Ragioneria · Il capo servizio: ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	279997	450 —	Ferrigno *Chiarino* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Lucibella* Rosa, ved Ferrigno, dom. a Majori (Salerno).	Ferrigno *Chiarina* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Lucibello* Rosa, ved. Ferrigno, dom. come contro.
»	94829	150 —	*Borghesio* Augusta di Pietro, ved. di Romasco *Enrico*, dom. a Sagliano Micca (Novara).	*Borghese* Augusta di Pietro, ved. di Romasco *Francesco-Enrico*, domt. come contro.
»	29879	150 —	Borghese Augusta di Pietro, ved. di Romasco *Enrico*, domt come la precedente.	
3,50 %	106555	31.50	Galligani *Irma* di Guglielmo, minore sotto la p. p del padre, dom a Ponte Buggianese (Lucca).	Galligani *Ilma* di Guglielmo, minore ecc. come contro
Buoni del Tesoro novennali 7ª serie Id. 8ª serie	2522 421	Cap. 1.000 — » 1.000 —	*Rapo-Zamperini* Francesco fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Boriosi Ottavia fu Angelo.	*Zamperini* Francesco fu Alessandro, minore ecc. come contro.
3,50 %	783779	1.942.50	Maltempi *Anna-Maria* fu Giovanni Battista, moglie di Orlandini Giacomo e figli maschi e femmine nascituri da Levi Daria Bice di Polidoro, ved. di Maltempi Giovanni Battista, eredi indivisi della fu sig.ra Cuni Catterina Teresa fu Paolo, moglie di Gallera Giovanni Battista, domt. a Milano.	Maltempi *Maria-Anna* fu Giovanni Battista, moglie ecc. come contro.
»	98796	14 —	*Scamavana* Primo fu Celeste, domt. a Milano.	*Scannavacca* Primo fu Celeste, domt. a Milano.
»	309679	378 —	*Bertirotti* Rosa fu Antonio, nubile, domt. a Torino	*Bertirotty Rosa* fu Antonio, *minore sotto la tutela dell'avola materna Rigat Maria-Maddalena fu Michele*, ved. di Rigat Francesco, domt. a Torino.
»	310908	157.50	*Bertirotti Rosetta* fu Antonio, minore sotto la tutela dell'avola materna Rigat Maria-Madalena fu Michele, ved di Rigat Francesco, domt. a Torino.	
»	121660	7 —	Colabelli *Michele* di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, domt. a S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).	Colabelli *Maria-Michela* di Salvatore, minore ecc. come contro.
Buoni del Tesoro novennali 7ª serie	758	Cap. 1.500 —	Pozzi Renata, Iride, *Isidoro-Libero* e Giuseppe fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Zaccarelli Teresa, ved. Pozzi.	Pozzi Renata, Iride, *Libero-Bruno-Andrea* e Giuseppe fu Giacomo, minori ecc. come contro.
3,50 %	552723	350 —	Nicotera *Bice*-Maria di Pasquale, minore sotto la p. p. del padre, domt ad Isola Capo rizzuto (Catanzaro).	Nicotera *Beatrice*-Maria di Pasquale, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	13539	850 —	Armanino *Francesco*, Sara, e Luigi di Ugo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Roma.	Armanino *Fanny*, Saro e Luigi di Ugo, minori ecc. come contro.
3,50 % » »	213801 331264 353593	154 — 448 — 570.50	Tricarico *Filomena* di Urbano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Troia (Foggia).	Tricarico *Maria-Filomena* di Urbano, minore ecc. come contro.
»	341371	2.467.50	Pambianchi Giuseppe di Alfredo, domt. a Mondolfo-Marotta (Pesaro).	Pambianchi Giuseppe di Alfredo, *minore sotto la p. p. della madre* Belli Anna fu Luigi, domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10222)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a dieci posti di usciere di questura.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale vennero stabiliti i ruoli del personale dell'Amministrazione della P. S.;

Vista la circolare 9 giugno 1933-XI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui si prescrive che anche l'assunzione di nuovo personale nei gradi iniziali del personale subalterno abbia luogo mediante pubblico concorso;

Visto il decreto 10 ottobre 1934-XII di S. E. il Capo del Governo con cui il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un pubblico concorso per titoli per l'ammissione di dieci uscieri di questura in prova;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli per la nomina di dieci uscieri di questura in prova.

Art. 2.

Per partecipare al concorso predetto, l'aspirante dovrà, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto, presentare domanda redatta in carta da bollo da lire cinque alla Prefettura della Provincia nella quale risiede.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dall'aspirante e contenere la indicazione del proprio domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire sette, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di diciotto anni.

Il limite massimo di età è di trenta anni, ed è elevato a trentacinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed a trentanove anni per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato su carta da bollo da lire tre del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data di iscrizione, da rilasciarsi, su carta da bollo da lire tre, dal segretario federale provinciale competente. In tale certificato dovrà risultare se i candidati, dalla data predetta, abbiano o meno mantenuta ininterrotta la loro iscrizione.

Coloro che siano iscritti al Partito senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista, dovranno presentare, in luogo del documento anzidetto, apposito certificato in carta legale, rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P. N. F. o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risieda l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato per ratifica dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire dieci;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire tre, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da lire tre da un medico provinciale o militare in S. P. E., dal quale risulti che l'aspirante è di sana e valida costituzione fisica in rapporto al servizio cui deve essere destinato.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da lire tre del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, debitamente vidimato per conferma dal Prefetto;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da lire tre da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° certificato rilasciato dall'autorità scolastica e vidimato dal direttore didattico competente, comprovante che l'aspirante ha compiuto il corso elementare inferiore o certificato del podestà del Comune di domicilio o di residenza debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante medesimo sa leggere e scrivere.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri due, tre, quattro, cinque e sei del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto e quelli ai numeri uno, due, quattro, cinque, sei ed otto debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri due, cinque e sei del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire tre, del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazionii sia pure del Ministero dell'interno, e neppure alla stessa Amministrazione della P. S. in data anteriore al presente decreto. Non si terrà conto delle domande che saranno presentate direttamente al Ministero o alle Prefetture, dopo il termine di cui all'articolo due e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Il Ministero potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 5.

Una Commissione, composta da un funzionario del ruolo di gruppo *A* e di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e da due funzionari di grado non inferiore al 7°, appartenenti ai gruppi *A*

o B, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei con l'osservanza dei criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno compiere un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi, al termine del quale otterranno la nomina al posto di ruolo, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione. Sono esentati dal periodo di esperimento i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di esperimento, ai vincitori del concorso sarà corrisposto l'assegno di L. 300 ridotto del 12 per cento a L. 264 lorde, a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre alla aggiunta di famiglia per coloro che ne avranno diritto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10451)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a premio della « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni ».

L'Istituto Centrale di statistica, nella sua qualità di amministratore del patrimonio della « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni » ai sensi dell'art. 5 dello statuto della Fondazione stessa, approvato con R. decreto 21 giugno 1928, n. 1666, bandisce un concorso a premio sul seguente tema:

« Contributi alla tecnica delle assicurazioni malattie e conseguente costruzione di tavole di morbilità in base a materiale statistico esistente od appositamente raccolto ».

Il concorso sarà effettuato alle seguenti condizioni:

1. I concorrenti dovranno essere cittadini italiani.

2. I lavori dovranno essere redatti in lingua italiana, essere inediti o pubblicati posteriormente al 1° gennaio 1935.

I detti lavori dovranno essere presentati, in triplice copia, all'Istituto centrale di Statistica nella sua sede in via Balbo, Roma. Le copie dovranno essere stampate oppure scritte a macchina: non è ammesso l'invio di copie manoscritte.

3. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta in conformità del modello (allegato 1) annesso al presente bando ed essere redatta in carta da bollo da L. 3.

4. I lavori non debbono essere stati presentati ad altro concorso a premio, nè lo dovranno essere prima del conferimento del premio.

5. Il termine perentorio per la presentazione dei lavori scade il 31 dicembre 1936 e resteranno, quindi, esclusi dal concorso, quei lavori che fossero consegnati a mano dopo tale data o dal cui timbro postale di spedizione raccomandata risultasse una data posteriore.

6. Al concorso è assegnato un premio di L. 15.000 (quindicimila). La Commissione giudicatrice potrà peraltro, a suo insindacabile giudizio, suddividere il premio tra più concorrenti che essa valuti egualmente meritevoli.

7. L'esame delle monografie e l'aggiudicazione dei premi saranno di competenza di una speciale Commissione composta:

a) dal presidente dell'Istituto centrale di statistica;

b) dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal direttore generale della Società Reale Mutua Assicurazioni;

c) da due membri designati dal presidente dell'Istituto centrale di statistica.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi altri due membri particolarmente competenti nelle materie trattate nei lavori da giudicare.

8. L'Istituto centrale di statistica si riserva, con giudizio insindacabile, la facoltà di pubblicare negli Annali di Statistica, in tutto o in parte, a proprie spese, i lavori inediti premiati.

Nel notificare all'interessato il premio assegnato, l'Istituto centrale di statistica notificherà se e in che misura intenda valersi di tale facoltà.

9. I lavori premiati non verranno restituiti. Di quelli non ritenuti meritevoli di premio. potranno essere restituite, su richiesta degli interessati, due copie.

Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all'Ufficio concorsi dell'Istituto centrale di statistica in via Balbo Roma.

Il Presidente dell'Istituto centrale di statistica: FRANCO SAVORGNAN.

ALLEGATO 1.

MODELLO DI DOMANDA

Alla Presidenza dell'Istituto Centrale di statistica
Via Balbo — Roma.

Io sottoscritto (cognome e nome) . . . . (paternità) . . . . (luogo e data di nascita) . . . . presa conoscenza dell'avviso di concorso bandito dalla « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni » in data . . . . domando di partecipare al detto concorso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso di concorso stesso.

Allego alla presente il certificato di cittadinanza italiana e tre copie della monografia (1) . . . . . . (2) . . . .

Dichiaro che tale monografia non è stata presentata ad altro concorso a premio e mi impegno a non presentarla ad altri concorsi fino a quando non verrà deciso definitivamente sul presente concorso indetto da codesto Istituto Centrale di Statistica.

Firma (casato e nome per esteso)

. . . .

Indirizzo preciso:

. . . . (3)

Data . . . .

(1) Indicare se a stampa o se dattilografate.
(2) Scrivere il titolo della monografia.
(3) Scrivere chiaramente l'indirizzo. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata tempestivamente all'Istituto.

(10452)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.